

Pubblicato il 17/04/2019

N. 00252/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00394/2018 REG.RIC.

N. 00537/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 394 del 2018, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Lega per l'Abolizione della Caccia L.A.C. Onlus, WWF Italia ONG Onlus, in
persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato
Tommaso Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e
domicilio eletto presso il suo studio, in Ancona, via Baccarani 4;

contro

Regione Marche, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Costanzi, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ambito Territoriale Caccia AN2, CIA Marche, Coopagri Marche, non costituiti in
giudizio;

e con l'intervento di

ad

opponendum:

Federazione Italiana della Caccia, Federcaccia Marche, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avvocati Matteo Anastasio, Giovanni Taddei Elmi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Associazione Nazionale Libera Caccia, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Anselmo, Pierpaolo Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Valeria Giuliani, in Ancona, via Fanti 2;

sul ricorso numero di registro generale 537 del 2018, proposto da Lega per l'Abolizione della Caccia L.A.C. Onlus, WWF Italia ONG Onlus, E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Tommaso Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Ancona, via Baccarani 4;

contro

Regione Marche, rappresentata e difesa come sopra;

nei confronti

Ambito Territoriale Caccia AN2, non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad

opponendum:

CIA Marche, Coopagri Marche, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dall'avvocato Alberto Bompreszi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Federazione Italiana della Caccia, Federcaccia Marche, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Anastasio,

Giovanni Taddei Elmi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Matteo Anastasio, in Firenze, via La Marmora 14;

Associazione Nazionale Libera Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come sopra;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 394 del 2018:

a) ricorso introduttivo:

- della deliberazione della Giunta Regionale n. 1068 del 30 luglio 2018 avente ad oggetto "L.R. n.7/95 art. 30 - Calendario venatorio regionale 2018/2019", nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso il “Documento Istruttorio” allegato al provvedimento impugnato e il “Calendario venatorio regionale 2018-2019” parte integrante e sostanziale dell'atto in oggetto, nonché di tutti i pareri degli organi competenti;

- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 950 del 9 luglio 2018, avente ad oggetto “Richiesta di parere alla competente Commissione assembleare permanente sullo schema di deliberazione concernente L.R. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale 2018-2019”, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso il “Documento Istruttorio” allegato alla presente delibera impugnata e la “Proposta di Calendario venatorio regionale 2018-2019” parte integrante e sostanziale dell'atto in oggetto, nonché di tutti i pareri degli organi competenti; di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, collegato, esecutivo, ancorché non conosciuto; nonché, per quanto occorrer possa:

- del parere Osservatorio Faunistico Regionale assunto al protocollo della Giunta regionale ID n. 14313306 del 6 luglio 2018 (non in possesso della parte ricorrente)

nella parte in cui si ritiene condivisibile per quanto di propria competenza la proposta formulata;

- del parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), nota prot. n. 42826/T-A11 del 4/7/2018, nelle parti in contrasto con i motivi di ricorso;

- delle note e pareri pervenuti dagli ATC provinciali (ATC Fermo e Ascoli Piceno PEC prot. n. 485174 del 3 maggio 2018; ATC AN1 nota n. 433/18 dell'8 maggio 2018; ATC MC1 nota n. 293/19 del 25 maggio 2018; ATC PS 2 nota n. 45/18 del 25 maggio 2018 - non in possesso della parte ricorrente) richiamate nella delibera di approvazione del Calendario Venatorio regionale 2018-2019;

- del Piano faunistico venatorio Provincia di Ancona (approvato con deliberazione del commissario straordinario n. 21 del 20 novembre 2012); del Piano faunistico venatorio Provincia di Ascoli Piceno approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.7 del 20 giugno 2013 (Stralcio Parere VAS Provincia Ascoli Piceno n. 21 dell'8 gennaio 2013 che lo richiama - l'atto non è pubblicato sul sito provincia); del Piano faunistico venatorio Provincia di Fermo approvato con deliberazione di consiglio Provinciale n. 95 del 20 dicembre 2012; del piano Faunistico venatorio delle Provincia di Macerata, nonché di quello della Provincia di Pesaro e Urbino approvati nel 2004, atti tutti ad oggi scaduti;

- della delibera Consiglio Regionale Marche n. 5/2010 avente ad oggetto "Criteri ed Indirizzi per la Pianificazione Faunistico-Venatoria 2010-2015";

b) motivi aggiunti:

- per la riconferma dell'efficacia delle ordinanze cautelari già emesse sul Calendario Venatorio contenuto sotto forma di allegato A) alla delibera della Giunta regionale n. 1068 del 30 luglio 2018, impugnata con il ricorso in epigrafe e a seguito della successiva delibera della Giunta regionale n. 1468 dell'8 novembre 2018, per quanto attiene alla caccia nelle aree "Natura 2000", impugnata con il ricorso n. 537 del 2018;

quanto al ricorso n. 537 del 2018:

- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1468 dell'8 novembre 2018 avente ad oggetto "Attuazione art. 3 comma 2 della Legge regionale n. 44/2018", nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso il “Documento Istruttorio” allegato alla delibera anzidetta e gli allegati “A” e “B” dello stesso, nonché di tutti i pareri degli organi competenti:
- per la disapplicazione dell'art. 3 della legge della Regione Marche n. 44 del 7 novembre 2018 “Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7- “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria” e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico venatorio”, pubblicata nel BUR Marche Anno XLIX n. 96 del 7 novembre 2018 e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, collegato, esecutivo, ancorché non conosciuto;
- nonché, per quanto occorrer possa, per l'annullamento:
- di tutti gli atti già oggetto di impugnazione nel ricorso n. 394/2018, ed in particolare della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1068 del 30 luglio 2018, avente ad oggetto "L.r. n.7/95 art. 30 - Calendario venatorio regionale 2018/2019" e relativi allegati;
- del Piano faunistico venatorio Provincia di Ancona approvato con deliberazione del commissario straordinario n. 21 del 20 novembre 2012; del Piano faunistico venatorio Provincia di Ascoli Piceno approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 7 del 20 giugno 2013; del Piano faunistico venatorio Provincia di Fermo approvato con deliberazione di consiglio Provinciale n. 95 del 20 dicembre 2012; del piano Faunistico venatorio delle Provincia di Macerata, nonché di quello della Provincia di Pesaro e Urbino approvati nel 2004, atti tutti ad oggi scaduti.

Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Visto gli atti di intervento;

Visto l'art. 79, comma 1, cod. proc. amm. e l'art. 295 c.p.c.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2019 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue.

1. I ricorsi in epigrafe vanno riuniti ai sensi dell'art. 70 cod. proc. amm., afferendo entrambi alla medesima vicenda amministrativa e vertendo fra le stesse parti necessarie.

2. Il presente giudizio attiene all'impugnazione, da parte delle associazioni ricorrenti, del Calendario Venatorio regionale 2018/2019, approvato dalla Giunta Regionale delle Marche con D.G.R. n. 1068/2018, nonché dei successivi atti, anche di natura legislativa, adottati dalla Regione Marche a seguito di sopravvenienze insorte durante il periodo di vigenza del Calendario.

In particolare:

- con il ricorso n. 537/2018 R.G. è stata impugnata la D.G.R. n. 1468/2018, recante le disposizioni applicative dell'art. 3 della L.R. n. 44/2018, nonché lo stesso art. 3 della L.R. Marche 7 novembre 2018, n. 44 (di cui le ricorrenti deducono l'incostituzionalità);

- con i motivi aggiunti al ricorso n. 394/2018 R.G. sono stati invece impugnati gli artt. 1 e 2 della L.R. Marche 12 dicembre 2018, n. 46, recante la "legificazione" del Calendario Venatorio 2018/2019.

3. Per la trattazione del merito di entrambi i ricorsi era stata inizialmente fissata la pubblica udienza del 23 gennaio 2019, ma all'esito della discussione preliminare era emersa la necessità di differire la trattazione alla pubblica udienza del 20 febbraio

2019, in quanto, con riguardo ai motivi aggiunti al ricorso n. 394/2018 R.G., non erano ancora decorsi i termini di cui all'art. 71, comma 5, cod. proc. amm.

Peraltro, poiché nelle more il Consiglio dei Ministri aveva deciso di impugnare davanti alla Corte Costituzionale la L.R. Marche n. 46/2018, nelle medesime parti censurate dalle associazioni ricorrenti, alla pubblica udienza del 20 febbraio 2019 il Tribunale aveva invitato le parti a verificare, in vista della successiva udienza, se le censure articolate dal Governo esaurissero le questioni sottoponibili alla Consulta oppure se vi fossero ulteriori profili meritevoli di approfondimento.

All'udienza pubblica del 3 aprile 2019 la Regione Marche ha prodotto copia del ricorso depositato dall'Avvocatura dello Stato davanti alla Corte Costituzionale ed ha chiesto che il Tribunale disponga la sospensione impropria del giudizio in attesa della decisione della Consulta.

Le associazioni ricorrenti, dopo aver evidenziato di non avere ulteriori argomenti da sottoporre al Giudice delle leggi, hanno invece chiesto al Collegio di decidere i motivi di ricorso non pregiudicati dalla futura decisione della Corte (e ciò anche al fine di evitare che la prossima stagione venatoria inizi in forza di una norma regionale palesemente incostituzionale), sospendendo il giudizio per il resto.

4. Ciò premesso, il Collegio ritiene di doversi limitare a disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 79 cod. proc. amm. e dell'art. 295 c.p.c., in attesa che la Corte Costituzionale si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della L.R. Marche n. 46/2018.

4.1. Va anzitutto evidenziato che nemmeno il Collegio intravede questioni da sottoporre alla Corte ulteriori rispetto a quelle indicate nel ricorso proposto dal Governo. In effetti, nel caso di specie le uniche questioni rilevanti nel presente giudizio sono quella relativa alla legittimità della "legificazione" del Calendario Venatorio e quella con cui si censura l'eccesso di potere legislativo in cui sarebbe incorsa la Regione, per avere tentato di superare, per via normativa, le pronunce

cautelari rese nell'ambito dei presenti giudizi dal Consiglio di Stato e da questo Tribunale.

4.2. Peraltro (e con questo si passa ad illustrare le ragioni per le quali il Collegio non ritiene di poter accogliere le istanze proposte dalle ricorrenti nel corso della discussione orale), il fatto che il Calendario Venatorio sia stato trasfuso all'interno della legge regionale impedisce di esaminare le altre questioni di merito prima che gli artt. 1 e 2 della L.R. n. 46/2018 siano espunti dal mondo giuridico. Attualmente, infatti, a livello regionale la disciplina venatoria di dettaglio è contenuta in un atto normativo e dunque, secondo un consolidato orientamento della Corte Costituzionale (da ultimo si veda la sentenza n. 2 del 2018), la tutela delle posizioni giuridiche eventualmente lese dalla legge-provvedimento è assicurata secondo le forme del giudizio di costituzionalità.

4.3. Con riguardo alla questione della perdurante vigenza del Calendario Venatorio approvato con la D.G.R. n. 1068/2018, si osserva invece che:

- se fosse vero quanto affermano le ricorrenti, e cioè che la L.R. n. 44/2018, come modificata dalla L.R. n. 46/2018, sia un “guscio vuoto” (visto che il Calendario Venatorio è allo stato inefficace in quanto sospeso dall'ordinanza cautelare n. 5165/2018 del Consiglio di Stato), allora la q.l.c. dedotta dal Governo dovrebbe essere dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza;
- in realtà, a giudizio del Collegio, il legislatore regionale, sia pure con un lessico non inappuntabile, quando ha parlato di Calendario “vigente” ha inteso riferirsi al Calendario “valevole” per la stagione venatoria 2018/2019, non intendendo con ciò prendere posizione circa la sua attuale efficacia.

Peraltro, anche questo profilo è oggetto del ricorso proposto dal Governo, per cui sarà la Corte Costituzionale a chiarire la questione.

4.4. Quanto invece ai timori palesati dalle ricorrenti circa l'avvio della prossima stagione venatoria, si osserva che:

- allo stato attuale non è possibile escludere a priori che la Regione approvi in tempo utile il Piano Faunistico Venatorio Regionale attualmente *in itinere* (il che farebbe venire meno molte delle censure proposte con entrambi i ricorsi);
- seppure sembrerebbe rispondere al vero che la stagione 2019/2020 possa iniziare senza che la Regione adotti uno specifico atto (visto che la disciplina di cui alla L.R. n. 44/2018, come modificata dalla L.R. n. 46/2018, opera automaticamente sino al 31 dicembre 2019), in concreto sembra difficile escludere la necessità di un atto che, quantomeno, renda note agli addetti ai lavori le concrete modalità di avvio della caccia;
- in ogni caso, il Calendario 2018/2019 ha validità sino al 31 dicembre 2019, per cui la Regione dovrebbe comunque disciplinare la caccia per i mesi di gennaio e febbraio 2020;
- esiste dunque la possibilità per le ricorrenti di adire gli organi giurisdizionali amministrativi al fine di ottenere misure cautelari o decisioni di merito relativamente alla stagione venatoria 2019/2020.

5. Il giudizio va dunque sospeso, ai sensi dell'art. 79 cod. proc. amm. e dell'art. 295 c.p.c. (circa l'ammissibilità in casi del genere della c.d. sospensione impropria del giudizio, vedasi la sentenza n. 28 del 2014 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato).

Il termine per la presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza di cui all'art. 80 cod. proc. amm. decorrerà dalla data di pubblicazione sulla G.U. della decisione della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima):

- dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 70 cod. proc. amm.;
- sospende il giudizio.

La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che ne darà comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore

Simona De Mattia, Consigliere

L'ESTENSORE
Tommaso Capitanio

IL PRESIDENTE
Maddalena Filippi